



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n. 813 del 28 luglio 2005

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, così come modificato ed integrato dal successivo decreto 1° ottobre 2004, n. 289 concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato del 30 agosto 2004 che, pur esprimendosi favorevolmente in merito alla efficacia del citato decreto n. 289/2004, ha sottolineato il fatto che, nel nuovo ordinamento costituzionale, lo Stato non può più adottare regolamenti nelle materie per le quali sia privo di competenza legislativa esclusiva e che i fondi statali a disposizione per il finanziamento delle unioni di Comuni e per la gestione associata di servizi comunali da parte delle Comunità montane avrebbero dovuto essere ripartiti a favore delle Regioni attraverso apposite intese con lo Stato e con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, in tale contesto, occorre ora provvedere a definire i nuovi criteri per l'erogazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, del 31 marzo e del 25 maggio 2005, le Regioni hanno prodotto, su richiesta dello Stato e delle associazioni degli enti locali, la documentazione relativa ai principali contenuti delle discipline regionali di sostegno dell'associazionismo comunale e alle risorse finanziarie stanziata a tal fine dalle Regioni negli ultimi anni;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO altresì che, laddove esistenti, le discipline regionali sono state assunte con una specifica condivisione da parte degli enti locali e delle loro associazioni rappresentative operanti nel territorio regionale;

RITENUTO necessario, anche in relazione a quanto indicato nel citato parere del Consiglio di Stato, pervenire ad una intesa che consenta la gestione a livello regionale delle risorse finanziarie previste dallo Stato;

VALUTATA l'opportunità della continuazione, per l'anno 2005, della gestione statale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno n. 289 del 1° ottobre 2004;

RITENUTO opportuno stabilire i principi generali per il riparto delle suddette risorse statali a favore delle Regioni a partire dall'anno 2006, demandando ad una successiva intesa la definizione dei criteri per il riparto stesso;

CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, del 20 e del 26 luglio 2005 nel corso delle quali è stata esaminata la bozza di intesa, fatta pervenire dalle Regioni in data 8 luglio 2005, si è pervenuti alla condivisione del contenuto dell'intesa stessa che è stata trasmessa, in data 27 luglio 2005, al Ministero dell'interno, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, peraltro, con nota n. 1000/2005/Conf. Unif. del 27 luglio 2005, ha chiesto di apportare la seguente integrazione alla bozza di intesa in esame: al punto n. 3: dopo le parole "A decorrere dall'anno 2006, le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale" aggiungere le seguenti: "fatte salve quelle indicate nel successivo punto 4, lettera b)";

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- il rappresentante del Ministero dell'interno ha ribadito la richiesta di integrazione al testo dell'intesa, già formulata con la richiamata nota del 27 luglio 2005;
- l'ANCI ha chiesto la sostituzione al punto 4, lettera c), n. 3 delle parole: "indicatori di disagio dei piccoli Comuni associati" con le seguenti: "indicatori di disagio premiando in particolare i piccoli Comuni associati";

CONSIDERATO che dette integrazioni sono state in questa sede condivise;

ACQUISITO, pertanto l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a sviluppare, valorizzare e consolidare i processi di associazionismo comunale.
2. La Conferenza Unificata si riunisce in apposita sessione annuale entro il 30 settembre di ogni anno al fine di confrontare e valutare gli esiti delle politiche pubbliche statali e regionali a sostegno dell'associazionismo comunale volontario.
3. A decorrere dall'anno 2006, le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatte salve quelle indicate nel successivo punto 4, lettera b), sono trasferite alle Regioni, che provvedono, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, alla concessione di contributi alle forme associative degli enti locali. Il trasferimento di dette risorse è disposto dal Ministero dell'interno entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Con successiva intesa, da sancire in Conferenza Unificata entro il 31 ottobre 2005, saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali sulla base dei seguenti principi:
 - a) le risorse statali saranno ripartite a favore delle Regioni sulla base di criteri generali che valorizzino l'entità delle risorse complessive attribuite dallo Stato alle forme associative di ogni singola Regione ed a quelle attribuite da ogni singola Regione alle forme associative degli enti locali;
 - b) una quota di risorse finanziarie statali sarà gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione delle gestioni associate per l'esercizio di funzioni di competenza esclusiva dello Stato. La quota sarà definita in proporzione alla dimensione del fenomeno associativo verificato in dette gestioni;
 - c) il trasferimento delle risorse statali opererà nei confronti delle Regioni che abbiano adottato discipline di incentivazione delle gestioni associate, concertate, tenendo conto della presente intesa, con gli Enti locali, le loro associazioni o i loro organismi rappresentativi e/o che, tenuto conto della previgente disciplina di incentivazione statale, rispettino i seguenti requisiti generali:
 - 1) non prevedano limiti temporali di incentivazione rispetto alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane;
 - 2) prevedano una premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e Comunità montane;

K.ey.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- 3) prendano in considerazione numero e qualità delle funzioni e dei servizi associati, la popolazione o altri indicatori di disagio premiando in particolare i piccoli Comuni associati;
 - 4) prevedano l'attribuzione dei contributi solo se è dimostrato l'effettivo avvio della gestione associata;
 - 5) prevedano la concessione del contributo entro l'anno finanziario di riferimento;
 - d) la Conferenza Unificata individuerà ogni anno le Regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la gestione regionale delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo, con modalità che saranno specificate nell'intesa integrativa;
 - e) saranno stabilite, in mancanza dei requisiti generali di cui alla lettera c), le modalità di applicazione – in via sussidiaria – della disciplina già contenuta nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, e successive modificazioni.
5. In via transitoria, per l'anno 2005 continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289, il cui contenuto, a tal fine, si intende integralmente recepito nella presente intesa.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia